



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 24-09-2019

OGGETTO:

Modifica del Regolamento Edilizio per la soppressione della Commissione Edilizia per l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi degli atti di indirizzo approvati con DGRV n. 2037 del 23/12/2015.

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Ventiquattro** del mese di **Settembre**, nella Sede comunale - convocato dal Presidente del Consiglio comunale con apposita lettera di invito, regolarmente recapitata a tutti i componenti - si è riunito in sessione **ordinaria** **straordinaria**, in seduta pubblica di **prima** convocazione, il Consiglio comunale nelle persone di:

	P	A.G.	A.I.		P	A.G.	A.I.
Lanaro Francesco	x			Roncari Luca Ruggero	x		
Frigo Angelo	x			Perin Giovanni	x		
Peloso Elena	x			Gonzato Enzo	x		
Nervo Daniela	x			Bertocchi Paola Maria	x		
Rossi Luisa	x			Faccin Dario		xg	
Zamperetti Pietro	x			Cabianca Luca	x		
Zarantonello Anna	x			Urbani Patrizia		xg	
Cerri Sabina	x			Altolini Diego	x		
Ambrosini Giovanni	x						

CONSIGLIERI PRESENTI N. 15

CONSIGLIERI ASSENTI N. 2

Scrutatori nominati: Perin Giovanni, Gonzato Enzo, Altolini Diego

Assume la presidenza Sabina Cerri e - riconosciuta legale l'adunanza – con l'assistenza del Segretario generale dott. Gaetano Emanuele, invita il Consiglio comunale a discutere sull'oggetto sopra citato.

PRESIDENTE: Passiamo al punto successivo, proposta di deliberazione di Consiglio Comunale iscritta al numero 8 dell'Ordine del Giorno della seduta del 24 settembre 2019, con oggetto modifica del regolamento edilizio per la soppressione della Commissione Edilizia per l'istituzione della Commissione Locale del Paesaggio, ai sensi degli atti di indirizzo approvati con Delibera Giunta Regionale Veneto del 23 dicembre 2015. Passo la parola all'Assessore Peloso.

ASSESSORE PELOSO ELENA: Grazie Presidente.

Questa amministrazione comunale non intende più mantenere in vita la Commissione Edilizia al fine di semplificare le procedure connesse all'esercizio dell'attività edilizia. Considera, comunque, utile mantenere la Commissione Locale per il Paesaggio, al fine di garantire il miglior esercizio della delega. In tale ottica si manifesta la necessità di provvedere alla modifica del regolamento edilizio, sopprimendo la Commissione Edilizia ed istituendo la Commissione Locale per il Paesaggio. In ragione di ciò, propongo al Consiglio Comunale:

- di approvare per le considerazioni le motivazioni illustrati in premessa le modifiche al regolamento edilizio vigente in ordine alla soppressione della Commissione Edilizia e all'istituzione, alla composizione, funzionamento e alla durata della Commissione Locale per il Paesaggio come riportato nell'allegato A);
- di dare mandato al responsabile dell'area tecnica servizio urbanistica edilizia privata di adeguare di conseguenza il testo del regolamento edilizio vigente;
- di dare atto che è stato dato corso alle procedure per la pubblicità e la trasparenza del presente atto;
- di dare atto che è necessario provvedere gli obblighi di trasparenza discendenti dell'articolo 12 del decreto legislativo 33 del 2013;
- di trasmettere alle direzione regionale competente copia del presente provvedimento.

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Ci sono domande o interventi? Prego Consigliere Cabianca.

CONSIGLIERE CABIANCA LUCA: Grazie. Per quanto riguarda questa proposta io annuncio già che come gruppo voteremo contro la soppressione della Commissione Edilizia per quanto riguarda, nello specifico, il sottoscritto e il Consigliere Bertocchi, anche coerentemente con la posizione sostenuta nella precedente amministrazione e in quella prima ancora. La contrarietà è dovuta al fatto che, pur comprendendo benissimo che l'intento della soppressione è anche parzialmente condivisibile, quello di semplificare, in ogni caso, se la Commissione Edilizia a qualche tecnico può sembrare un passaggio in più, in realtà è strumento, secondo noi, di ancora maggiore garanzia rispetto a quella che è l'attività urbanistica ed edilizia all'interno del territorio comunale sotto tanti punti di vista.

E' uno strumento che può essere anche a salvaguardia di un territorio, che può essere anche uno strumento di supporto in qualche modo, indirettamente, alle attività dell'amministrazione comunale stessa. Ho presente che anche in passato su alcuni progetti importanti alcune indicazioni utili sono arrivate proprio dalla Commissione Edilizia e, quindi, noi riteniamo che si debba mantenere questo organismo, che non significa mantenere maggior burocrazia. Ci sono altri modi per semplificare. Siamo tutti consapevoli che le pratiche edilizie non sempre vivono un iter semplice, anzi è una delle segnalazioni che più spesso, parlando con i cittadini si ricevono, ma credo che la semplificazione vada fatta in altro modo, vada fatta attraverso una riorganizzazione degli uffici comunali, vada fatta attraverso uno snellimento dei regolamenti edilizi e possibilmente anche, come abbiamo sempre sostenuto, con un'informazione adeguata anche per semplificare, stavolta sì, la vita e l'attività dei tecnici e quindi anche dei cittadini. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi e/o repliche? Prego Assessore Frigo.

ASSESSORE E VICESINDACO FRIGO ANGELO: Apprezzo il fatto che comunque il Consigliere Cabianca ha espresso un punto di vista diverso da quella che è la proposta dell'amministrazione e quindi

la rispettiamo, ma noi, da una parte abbiamo preso un impegno con i cittadini nel momento in cui ci siamo presentati in campagna elettorale e avevamo posto questo argomento sul tavolo. In verità, eravamo anche stati sollecitati dalle categorie economiche a prenderci carico della questione. D'altra parte però crediamo anche che la semplificazione non sia un dato da trascurare e, quindi, tutto ciò che non dà garanzia di essere un elemento qualificante dell'azione amministrativa, vada comunque superato e, casomai, sostituito da altre forme di controllo; poi in verità il provvedimento è anche un modo per responsabilizzare gli uffici. Oggi noi abbiamo avuto un incontro come Giunta con tutto il personale e abbiamo detto che riteniamo di avere di fronte dei professionisti con delle solide competenze, per cui riteniamo che siano loro a dover svolgere un'attività che richiede delle competenze tecniche di un certo tipo e anche una certa capacità di ponderazione degli interessi. Con questa logica e con questo spirito nasce il provvedimento e quindi non vogliamo "togliere di mezzo" qualcuno che controlla perché preferiamo non avere un occhio indiscreto, però vogliamo semplificare togliendo qualcosa che riteniamo oggi non più adatto ai tempi, non più adatto alle esigenze delle trasformazioni edilizie. Nel contempo però si intende valorizzare il lavoro degli uffici a cui abbiamo chiesto di prestare attenzione, molta più attenzione nell'analisi e nell'istruttoria delle pratiche.

PRESIDENTE: Prego Assessore Peloso

ASSESSORE PELOSO ELENA: Aggiungo un'altra cosa, che comunque sia ci sarà la Commissione Locale per il Paesaggio, che sarà composta da quattro paesaggisti esperti e quindi persone che andranno comunque a valutare le pratiche edilizie di edifici che dovranno nascere o verranno ristrutturati all'interno di aree vincolate. Pertanto, non si va ad eliminare qualcosa definitivamente ma rimarrà comunque un controllo sugli edifici vincolati. Credo sia il caso di tranquillizzare tutti sia per il lavoro svolto dagli uffici sia per l'attività di controllo che la Commissione Locale per il Paesaggio è chiamata a svolgere.

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Prego Consigliere Cbianca.

CONSIGLIERE CABIANCA LUCA: Grazie, solo per precisare. Io ho capito quanto ha riportato l'Assessore Frigo. E' evidente che la proposta rispecchia una volontà politica precisa della maggioranza e, quindi, prendiamo atto che rispetto alla maggioranza precedente vi è una volontà che è evidentemente cambiata e chi era presente nelle maggioranze precedenti sa benissimo che la discussione è stata affrontata. Il tema era stato sviscerato e allora era prevalsa la volontà di mantenere comunque questo organo non ritenuto sorpassato. E' legittimo però, ovviamente, che cambiando maggioranza possa cambiare anche un indirizzo e una volontà politica in questo settore. Condivido il fatto che a volte sia necessario responsabilizzare maggiormente i nostri tecnici anche perché posso confermare l'alta professionalità di tutti i tecnici in tutti i settori della macchina amministrativa. Però sappiamo tutti quanti che la materia urbanistica e edilizia è una materia assai complessa, in quanto siamo di fronte a norme e regolamenti non sempre facilmente applicabili o interpretabili. Credo che la Commissione Edilizia fosse anche un supporto al lavoro stesso dei tecnici perché, in passato, abbiamo visto che in più di un'occasione su alcune tematiche e provvedimenti delicati è stata avvertita la necessità dei tecnici di avere un confronto.

Infine volevo solo precisare che anche noi abbiamo avuto un confronto con i professionisti del settore sia in passato, ma anche nel corso della campagna elettorale e posso assicurare che se ci sono tanti tecnici che effettivamente preferiscono una abolizione di questa Commissione, altrettanti sono convinti della bontà e dell'importanza del suo mantenimento. Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'assessore Peloso Elena e gli interventi dei Consiglieri;

PREMESSO che:

-il P.A.T. di Cornedo Vicentino (Piano di assetto del territorio) è stato approvato ed ha assunto efficacia con i seguenti atti formali:

- adozione del P.A.T. con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 7/03/2012;
- approvazione del P.A.T. in conferenza dei servizi in data 21.06.2013;
 - ratifica del P.A.T. da parte della Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 131 del 02.07.2013;
- pubblicazione sul B.U.R. n. 71 del 16.08.2013;

-il Comune di Cornedo Vicentino si è dotato di Piano degli Interventi (P.I.) che è stato approvato ed ha assunto efficacia con i seguenti atti formali:

- adozione del primo Piano degli Interventi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2014 ai sensi dell'art. 18, della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- approvazione del P.I.:
 - con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 30.10.2014 di esame delle osservazioni e di controdeduzioni delle medesime e di approvazione del Piano degli Interventi;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 del 23.02.2015, presa atto adeguamento degli elaborati di P.I. a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e delle osservazioni adottate e pubblicate;

-con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 23 maggio 2017 è stata approvata la variante nr. 1 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 21-03-2018 19 è stata approvata la variante generale del Piano degli Interventi fase 1 ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale nr.23 del 04.07.2018 è stata approvata la variante generale del Piano degli Interventi fase 2 ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i. e variante al Regolamento Edilizio Comunale;

-il Regolamento Edilizio Comunale vigente è stato approvato e modificato con i seguenti provvedimenti:

- DCC n. 19 del 02.05.2007 Adeguamento alle Modifiche introdotte dalla Regione Veneto con DGRV n. 1693 del 30.05.2006 di approvazione della variante generale al PRG e con DGRV n. 519 del 06.03.2007 di presa d'atto delle controdeduzioni alle proposte di modifica ed approvazione definitiva della Variante generale;
- DCC n. 60 del 25.11.2013 Modifiche introdotte da variante parziale al Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera L;
- DCC n. 9 del 01.04.2014 Variante introduttiva dell'art. 55bis relativo ai capanni da caccia;
- DCC n. 49 del 22.12.2015 Introduzione artt. 73 bis – 46 bis – 87 bis – 92 bis e modifica agli articoli 37 – 65 – 67 – 68;
- DCC n. 23 del 04.07.2018 approvazione Variante 2017;

CONSIDERATO che:

– il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ed ii., tutela e valorizza, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, il patrimonio culturale, concorrendo, in tal modo, “a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”, in particolare prevede all'art. 148 la costituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio e all'art. 146 la disciplina dell'Autorizzazione Paesaggistica e le modalità per il suo rilascio;

– in attuazione del D.Lgs n. 42/2004, la legge regionale 26 maggio 2010, n. 10 ha inserito il Titolo V bis nella legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, allo scopo di disciplinare le competenze della Regione e degli Enti locali in relazione al rilascio

dell'Autorizzazione Paesaggistica e all'adozione dei provvedimenti sanzionatori;

– l'art. 146, c. 6, del citato decreto legislativo consente alle Regioni di conferire la delega all'esercizio della funzione autorizzatoria e sanzionatoria agli Enti che dimostrino di essere a ciò idonei, inoltre il

citato comma prevede, come requisito essenziale, l'esistenza di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra l'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e l'attività di tutela paesaggistica;

– la Regione del Veneto, in attuazione di tale articolo, ha individuato il Comune di Cornedo Vicentino Ente idoneo sulla base di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 835 del 15 marzo 2010;

– l'art. 45 nonies della Lr 11/2004 (integrata dalla Lr n. 10/2011) prevede che i Comuni possano istituire la Commissione Locale per il Paesaggio, con il compito di esprimere pareri, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, a supporto degli Enti cui sono delegate le competenze, demandando alla Giunta Regionale Veneto di disciplinare la composizione, il funzionamento e la durata della stessa;

– la Giunta Regionale Veneto ha pertanto approvato l'atto di indirizzo inerente composizione, funzionamento e durata della commissione locale per il paesaggio, con DGRV n. 2037 del 23/12/2015;

– la Giunta Regionale Veneto, nel citato atto d'indirizzo, alla luce dell'esperienza maturata dagli Enti cui sono state delegate le competenze, ha ritenuto opportuno che gli stessi acquisiscano il parere della Commissione Locale per il Paesaggio anche nei casi di cui agli articoli 167 e 181 del DLgs n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

CONSIDERATO inoltre che:

– il Regolamento Edilizio vigente soprarichiamato prevede, nella Parte IV agli articoli, 38, 38bis, 39 e 40, l'organo della Commissione Edilizia per il parere in merito agli interventi ricadenti nelle z.t.o. A ed E del P.I. e la stessa Commissione, integrata da membri esperti in materia paesaggistica per il parere in merito agli interventi ricadenti in aree vincolate;

– il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, sancisce all'art. 4 c. 2, la non obbligatorietà della Commissione Edilizia;

– gli artt. 5 e 20 dello D.P.R. 06/06/2001, n. 380, attribuiscono interamente l'istruttoria delle pratiche edilizie al responsabile del procedimento e la Commissione Edilizia esprime esclusivamente parere consultivo non vincolante;

- con l'approvazione del primo piano degli interventi, il regolamento edilizio non è più riportato tra gli elaborati che costituiscono il Piano degli Interventi

CONSIDERATO che questa amministrazione comunale non intende più mantenere in vita la Commissione Edilizia, al fine di semplificare le procedure connesse all'esercizio dell'attività edilizia ;

CONSIDERATA, inoltre l'utilità della Commissione Locale per il Paesaggio al fine di garantire il migliore esercizio della delega;

RITENUTO di provvedere quindi alla modifica del Regolamento Edilizio sopprimendo la Commissione Edilizia ed istituendo la Commissione Locale per il Paesaggio, di cui all'art. 45 nonies della L.R. n. 11/2004, nel rispetto dei principi di cui all'allegato A della DGRV n. 2037/2015;

DATO ATTO che

-le modifiche al Regolamento Edilizio riguardano l'istituzione, la composizione, il funzionamento e la durata della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cornedo Vicentino, come riportato nell'allegato “A” che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, e precisamente: tutta la “Parte IV: Commissione Edilizia” gli articoli, 38, 38bis, 39 e 40 sono soppressi e sostituiti da nuova “Parte IV: Commissione Locale per il Paesaggio” e corrispondenti nuovi articoli;

-i richiami e rimandi alla “Commissione edilizia” riportati nel Regolamento Edilizio vigente sono soppressi e precisamente:

- agli articoli, 11 comma 4, 12 comma 5, 16 comma 2, 26 comma 2 e 3, 32 comma 2, 34 comma 2, 35 comma 3, 50 comma 4, 57 comma 1 e 2, 58 comma 1, 62 comma 8, 65 comma 5 e 9;

RILEVATO, che in merito alla procedura da applicare per l'approvazione delle suddette modifiche al Regolamento Edilizio, non è necessaria l'adozione di una variante al PI poiché il Regolamento non è elaborato del Piano degli Interventi, ma è sufficiente modificare il Regolamento nei termini e modi previsti per i regolamenti comunali, in attuazione della propria autonomia statutaria e normativa;

RICHIAMATA la seguente legislazione di riferimento:

- Legge Regionale 23/04/2004 n. 11 e in particolare l'articolo 18;
- gli atti di indirizzo di cui all'articolo 50 della medesima Legge Regionale n. 11/2004;
- D.P.R. n. 380/2001;
- D. Lgs. n. 42/2004;
- l'atto di indirizzo inerente composizione, funzionamento e durata della commissione locale per il paesaggio, DGRV n. 2037 del 23/12/2015;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” art. 2 e 4;

VISTI gli articoli 45 ter, comma 6, lett. f), e 45 nonies, comma 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

VISTO:

- l'art. 3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
- il D. Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i. e della normativa di settore;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che da il seguente risultato:

Presenti:	15
Favorevoli:	12
Contrari:	3 (Bertocchi, Cabianca, Altolini)
Astenuti:	//

D E L I B E R A

1. di approvare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, le modifiche al Regolamento Edilizio vigente in ordine alla soppressione della Commissione Edilizia e all'istituzione, alla composizione, al funzionamento ed alla durata della Commissione Locale per il Paesaggio, come riportato nell'allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e precisamente:

- tutta la “Parte IV: Commissione Edilizia” gli articoli, 38, 38bis, 39 e 40 sono soppressi e sostituiti da nuova “Parte IV: Commissione Locale per il Paesaggio” e corrispondenti nuovi articoli;
- tutti i richiami e rimandi alla “Commissione edilizia” riportati nel Regolamento Edilizio vigente sono soppressi e precisamente negli articoli:

-11 comma 4, 12 comma 5, 16 comma 2, 26 comma 2 e 3, 32 comma 2, 34 comma 2, 35 comma 3, 50 comma 4, 57 comma 1 e 2, 58 comma 1, 62 comma 8, 65 comma 5 e 9;

2. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica servizio urbanistica-edilizia privata di adeguare di conseguenza il testo del Regolamento Edilizio vigente;
3. di dare atto che è necessario provvedere agli obblighi di trasparenza discendenti dall'art 12 del D. Lgs 33/2013;
4. di trasmettere alla Direzione Regionale competente copia del presente provvedimento.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

li 17-09-2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA**
Arch. Giampaolo Tonegato

Parere non rilevante in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

li ///

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dott. Dario Peripolli

IL PRESIDENTE
Arch. Sabina Cerri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire al 10-10-2019 e fino al 25-10-2019.

Li, 10-10-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Emanuele

E' copia di documento informatico, sottoscritto nell'originale dai Responsabili di servizio, dal Presidente e dal Segretario Generale, con firma digitale.